

V

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 563 II Legislatura

" MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE
DEL 17 APRILE 1978 N. 20: ASSUNZIONE DEI CENTRI
DI SERVIZI CULTURALI E SOCIALI".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 20/6/1978.

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE:

Modifiche ed integrazioni della legge regionale del 17 aprile 1978 n.20: Assunzione dei Centri di Servizi Culturali e Sociali.

RELAZIONE

La legge regionale n.20, nell'esprimere la volontà della Regione in ordine all'assunzione della gestione diretta di Centri servizi culturali e sociali, al fine di evitare soluzioni di continuità nelle attività dei centri stessi, e nel prevedere, all'art.4, che il personale, dal 1° giugno 1978, è alle dipendenze della Regione con contratti a scadenza 30 giugno 1978, non ha previsto, con altrettanta chiarezza nel contempo, all'art.3, la decorrenza della gestione diretta dei Centri.

Se ne dovrebbe dedurre che tale gestione inizi con l'entrata in vigore della legge e cioè il 21 aprile 1978.

Ciò, però contrasterebbe con lo spirito della legge che è stato, appunto, quello di assicurare una continuità; inoltre, ne consegue che ogni intervento finanziario deliberato dalla Regione in ordine alla gestione dei Centri, anteriore al 21 aprile 1978, dovrebbe essere annullato per illegittimità da parte della Commissione governativa di Controllo. E' evidente, quindi, la necessità che la gestione relativa al periodo 1/1/78 - 20/4/78 sia "coperta" da altro provvedimento legislativo.

In ordine, poi, al termine 30 giugno 1978, stabilito all'art.3 per le funzioni di amministrazione, gestione della Regione, attraverso i suoi organi fino alla predetta data, entro la quale il Consiglio Regionale dovrebbe definire, con legge organica le materie da delegare agli Enti Locali, tenuto conto dell'imminente scadenza di tale termine, si crede opportuno, anzi indispensabile, prorogare, anche ai fini di un migliore approfondimento dell'intera, delicata materia, il termine del 30 giugno 1978 fino alla data in cui il Consiglio Re

./.

REGIONE PUGLIA

- 2 -

gionale avrà definito la materia da delegare.

Infine, è necessario considerare che dalla legge regionale n.20 sono rimasti esclusi gli operatori del Centro servizi culturali Picone - Poggiofranco - gestito fino al 31 dicembre 77 dal Comune di Bari - in quanto gli stessi con un rapporto di impiego regolato sulla base di deliberazioni e, quindi, non rientranti specificamente nella previsione legislativa di cui al 1° comma dell'art.4 della più volte citata legge regionale n.20.

Ritenendo, pertanto, doveroso ed urgente provvedere alle modifiche ed integrazioni della legge regionale n.20 del 21 aprile 1978, si propone l'approvazione del seguente disegno di legge:

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche ed integrazioni della legge regionale del 17 aprile 1978 n.20: assunzione dei Centri di servizi culturali e sociali.

Art.1

L'art.3 della legge regionale 17 aprile 1978, n.20, "Assunzione dei Centri di Servizi culturali e sociali" è sostituito dal seguente:

"Dal 1° gennaio 1978 le funzioni di amministrazione gestione e controllo dei centri vengono assunte direttamente dalla Regione, attraverso i suoi organi fino alla data in cui il Consiglio Regionale definirà, con legge organica, di cui all'art.1, la materia da delegare agli Enti locali.

Art.2

Il termine 30 giugno 1978 della scadenza contrattuale, di cui al 1° comma dell'art.4 della legge regionale n.20 del 21 aprile 1978, è prorogato fino alla data in cui il Consiglio Regionale avrà definito, con legge organica, la materia da delegare agli Enti Locali.

Il beneficio di cui all'art.4, 1° comma, della legge regionale n.20 del 21/4/78, è esteso, altresì, al personale in servizio alla data del 31/12/76 assunto dal Comune di Bari con deliberazioni esecutive ai sensi di legge, per lo svolgimento del servizio presso il centro di servizi culturali Picone-Poggiofranco, gestito dal Comune di Bari convenzionato con la Regione.

Art.3

La spesa riveniente dalla presente legge graverà sul capitolo 292 del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 che presenta sufficiente disponibilità.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt.127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Re-

./.

REGIONE PUGLIA

- 2 -

gione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì

ROTOLO

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla IV Commissione Consiliare permanente il _____